COMUNE DI VOLPIANO

CITTA METROPOLITANA TORINO
Settore P.M.,Suap-Commercio, Prot.Civile, Viabilità, Trasporti
S.U.A.P.

PRAT. SUAP: **00470790015-30012020-1200- SUPRO/0005916 del 31/01/2020**

Prot. n. 14327

Volpiano, 31 /07/2020

RILASCIO A.U.A. a: **METALFER SRL**

Sede legale: V.Pisa 9/11 - Volpiano
Sede operativa -
V. KARCHER 1/3 - VOLPIANO

Alla
METALFER Srl
Via PISA 9/11 - 10088 - VOLPIANO
SEDE OPERATIVA: VIA KARCHER 1/3 - 10088 VOLPIANO
PEC: metalfer@open.legalmail.it
ecoteamsas@pec.it

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
Marca da bollo € 16,00 -
N. seriale **01180114603822** dichiarato

e, p.c.

A.R.P.A. Piemonte
via Pio VII, 9 - 10135 - Torino
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

CITTA'METROPOLITANA TORINO
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Comune Volpiano - Servizio Ambiente - Sede

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

(DPR 160/2010)

Con riferimento alla pratica SUAP **00470790015-30012020-1200- SUPRO/0005916 del 31/01/2020,** acquisita al Protocollo generale n. 2658/2659 del 04/02/2020, relativa alla richiesta di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da parte della soc. METALFER Srl, con sede legale a Volpiano - Via Pisa, 9/11 e Sede operativa in Volpiano - V.Karcher, 1/3 per lo stabilimento sito a Volpiano (To) in Via Karcher n. 1/3;

VISTA la documentazione presentata dalla Società ;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160;
VISTI gli atti istruttori ed i pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
VISTO il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59;

Appurato che per mero errore materiale, la D.D.1319 del 22/04/2020 rilasciata da Città Metropolitana Torino è risultata priva degli allegati A-B, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento;

VISTA la comunicazione di Città Metropolitana Torino, prot. n. 48831/TA1/ML del 15/07/2020, con la quale è stata trasmessa la nuova D.D. 2539 del 08/07/2020 completa, in sostituzione della D.D.1319/2020 che viene pertanto revocata;

VISTA la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Direzione Rifiuti Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi di Città Metropolitana Torino, **D.D. n. 2539 DEL 08/07/2020,** con cui il competente servizio ha determinato di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impresa **METALFER S.r.l.** relativamente allo stabilimento sito in **Via Karcher 1/3 a Volpiano (TO);**

VISTO il decreto n. 751 del 23.12.2019 con il quale il Sindaco confermava al sig. SOLINAS Luca Gianmaria, cat. D, tutte le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 di pertinenza del Servizio "Polizia Municipale, Commercio-SUAP, Protezione civile, Viabilità e Trasporti ";

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, il Responsabile del Procedimento Unico dichiara concluso il procedimento e

RILASCIA

L'autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 alla società **METALFER S.r.l.-** cf: **00470790015** ***(Codice Pos.: 015117)*** relativamente allo stabilimento sito in **Via Karcher 1/3 - Volpiano (To),** nella persona del suo titolare /legale rappresentante, **per la durata di anni 15 (quindici) che decorrono dalla data di rilascio,** nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui agli Allegati alla **Determinazione Dirigenziale n.2539 del 08/07/2020,** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente A.U.A.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio SUAP-Commercio,
Polizia Municipale, Prot. Civile ,Viabilità e Trasporti

(Luca Gianmaria SOLINAS)
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATI: 1 *(DD.n. 2539 - 08/07/2020)*

ALLEGATO

Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi di Città Metropolitana Torino, D.D. n. 2539 del 08/07/2020

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 2539 **DEL 08/07/2020**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Società: METALFER SRL
Sede legale:Via Pisa, 9/11 - VOLPIANO
Sede operativa: Via Karcher, 1/3 - VOLPIANO
Partita Iva: 00470790015
Posizione:015117

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:
la Società in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R4 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle tipologie p.to 3.1-3.2 e 5.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione n. 17/2019 al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, in scadenza 29/04/2024;

in data 31/01/2020, presentava al SUAP di VOLPIANO in delega alla CCIAA di Torino, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento di Via Karcher 1/3 - VOLPIANO - riferimento pratica SUAP N.00470790015-30012020-1200-SUAP4437 prot. 0005916 del 31/01/2020;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

in data 05/02/2020, prot. n. 9735/RA4/SA;

in data 16/04/2020 con nota prot. n. 27965/TA/2/CD perveniva il parere della competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, con cui sono state trasmesse le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse;

in data 22/04/2020 con D.D. n. 1319 veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Considerato che:
per mero errore materiale la determinazione è risultata priva degli allegati A, suballegato A (planimetria di riferimento) e B, parti integranti e sostanziali della stessa;
i suddetti allegati recano le prescrizioni riferite ai titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013), ossia:
- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ritenuto:
pertanto di dover procedere a rettificare il suddetto provvedimento integrandolo con gli allegati erroneamente omessi;
per comodità di lettura, di procedere a revocare la D.D. n. 1319 del 22/04/2020 la cui efficacia verrà meno nel momento di rilascio del presente provvedimento.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB)
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ambientale dell'area risorse idriche e qualita' dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze"

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della Società METALFER SRL sede operativa in Via Karcher, 1/3 – VOLPIANO, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:

- la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento), e B (emissioni in atmosfera) parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. di dare atto che nel momento in cui verrà rilasciato il presente provvedimento perderà efficacia la D.D. n. 1319 del 22/04/2020.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati A, suballegato A (planimetria di riferimento), e B;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

presente autorizzazione.

DISPONE
che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica al SUAP del Comune di Volpiano in delega alla CCIAA di TO, che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.
Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 08/07/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 12/2020. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.

b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

c)

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO *All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.*	Attività di recupero	Q.tà massima mov.le (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (1)	160.000	8.700
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (2)	50.000	300
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	**R13** **R4 (3)**	2000 2500	1000

Tipologia 3.1 - R4 (1) produzione di *EOW* secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011;

Tipologia 3.2 - R4 (2) produzione di EOW per i rottami di alluminio e rame secondo il disposto rispettivamente dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98 e smi;

Tipologia 5.1 – R4 (3) R4: produzione di *EOW* per i rottami di alluminio e rame secondo il disposto rispettivamente dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013;

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
Pec:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 1^;
- l'esercizio dell'attività di recupero R4 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e rame è ammissibile solo se in possesso rispettivamente delle Certificazioni ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 in corso di validità;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- limitatamente ai rottami non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- è fatto divieto il ritiro di rifiuti di origine domestica conferiti da privati, come da informativa già trasmessa a codesta Società con nota prot. n. 66953/SA/PC dell'01/08/2019;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione metropolitana dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
Pec:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

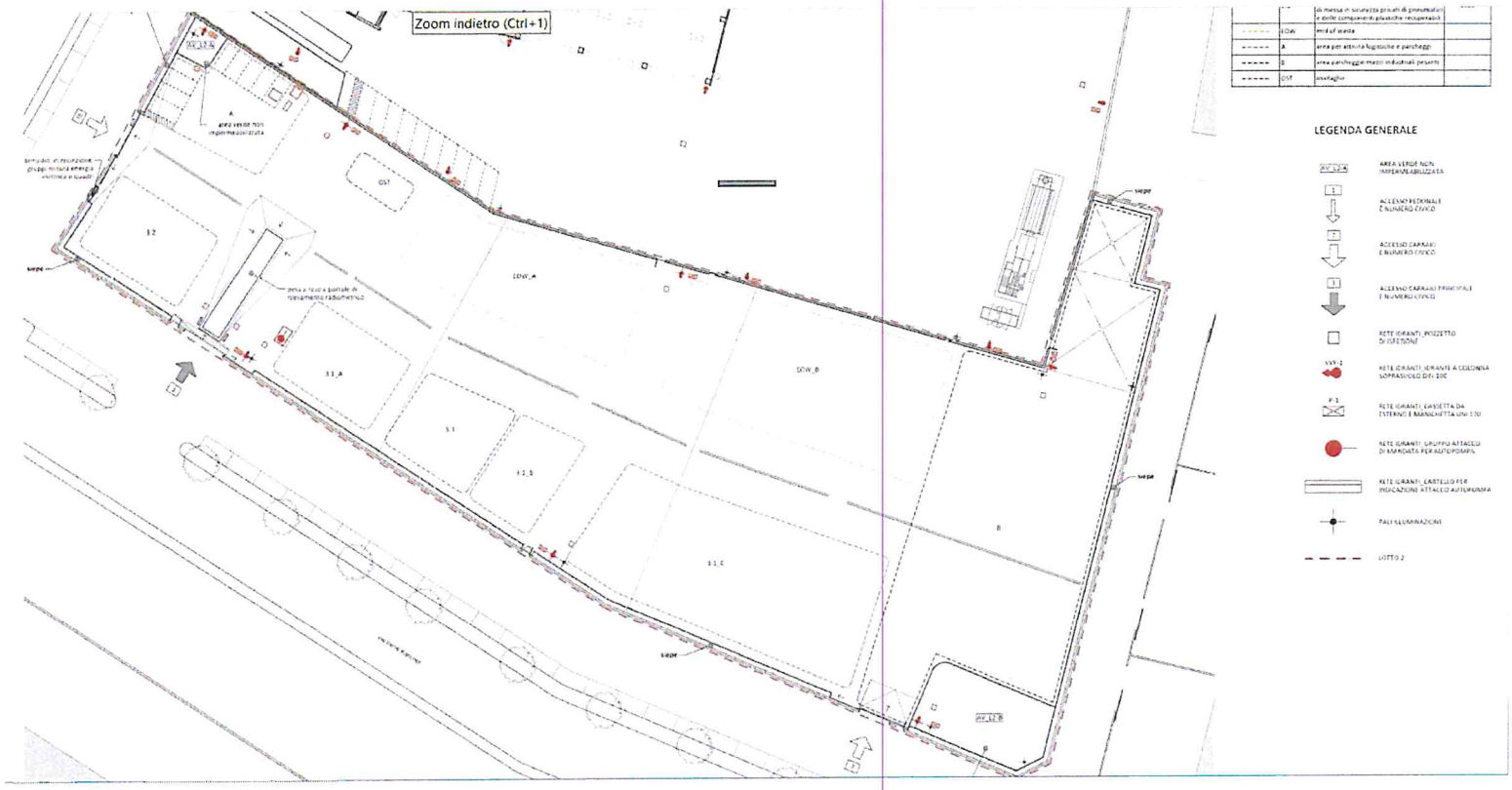

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
Pec:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

COMUNE DI VOLPIANO - Prot 0014557 del 04/08/2020 Tit 11 Cl 3 Fasc

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

l'Impresa **METALFER S.r.l.,** nel sito di Volpiano (TO) in Via Irene Karcherer 1/3 è iscritta al registro delle imprese che effettuano attività di recupero n. 17/2019 ai sensi dell' art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attinente **all'attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti non pericolosi.**

la ditta METALFER S.r.l. richiede, in questa sede, tra le altre, la modifica alle emissioni in atmosfera consistente in:

- aggiunta dell'attività di riduzione volumetrica di tutti i rottami metallici ferrosi autorizzati in capo all'Impresa ed in ingresso all'impianto (sia rifiuti che materiali metallici acquistati come beni) tramite taglio a caldo ossi-propano;

l'operazione di taglio a caldo ossi-propano, volto alla riduzione volumetrica di rifiuti e materiali metallici (non pericolosi), produce emissioni in atmosfera tali da essere autorizzate;

le operazioni di taglio ossi-propano sono svolte in esterno, all'interno del piazzale dell'azienda, le emissioni generate sono di tipo diffuso e tecnicamente non convogliabili;

l'iter autorizzativo in questione comporta il rilascio del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/ giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA

riduzione volumetrica dei rifiuti e materiali metallici mediante taglio a caldo ossi-propano, con sistema di abbattimento costituito da gruppo filtrante mobile posizionato presso la postazione di taglio, costituito da filtri a cartucce orizzontali in poliestere ad alta efficienza.

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio a caldo ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte del gruppo filtrante mobile, in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.

2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.

3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.

4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

5. La data di avviamento del sistema di aspirazione mobile deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con 15 giorni di anticipo. La messa a regime del sistema di aspirazione si intende conclusa entro 30 giorni dalla data di avviamento del sistema medesimo.

6. Non sono richiesti autocontrolli alle emissioni.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
Pec:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it